



## COMUNE DI FOGGIA

### VERBALE: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SIA SINGOLI CHE DEL SISTEMA AUTOMATICO CENTRALIZZATO, DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE, PER LA DURATA DI CINQUE ANNI. C.I.G. 86895825E9

#### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 9,00 in Foggia, presso l'Ufficio Contratti e Appalti, sito al 3° piano della Sede Comunale di Via A. Gramsci n. 17, si è riunito in seduta pubblica, in prosieguo delle sedute tenutesi il 17 Maggio 2021 (Seggio di gara) e il 21 Maggio 2020 (Seggio di gara), il Seggio di gara dell'appalto relativo all'oggetto, nominato dal Dirigente del Servizio Mobilità e Traffico, con determina dirigenziale n. 519 (settoriale n. 46) del 14/05/2021 nelle seguenti persone:

- Componente: Geometra Mario Villani (Responsabile del Procedimento);
- Componente: ing. Antonello De Stasio (Coordinatore Servizio Contratti e appalti)

Visto il verbale di gara n. 1 del 17 Maggio 2021 (Seggio di gara).

Visto il verbale di gara n. 2 del 21 Maggio 2021 (Seggio di gara).

#### IL SEGGIO DI GARA

Constatata la regolare costituzione, dichiara aperta la seduta pubblica, per proseguire nelle operazioni di gara.

Il Seggio di gara dà atto che sono presenti in rappresentanza degli operatori economici partecipanti:

Ragione Sociale	Presenti
ATI Mandataria Costeldati Segnalamento srl + mandante MFR srlu	Giannitelli Angela Giovannina - Legale Rappresentante dell'impresa Costeldati segnalamento srl Massaro Davide commerciale dell'impresa Costeldati segnalamento srl

Il Seggio, in via preliminare, informa che avverso il provvedimento di esclusione del Seggio di gara prot. 1926 del 21/5/2021 è stato proposto ricorso al TAR Puglia da parte dell'ATI Mandataria Costeldati Segnalamento srl + mandante MFR srlu. Con Sentenza n.reg.ric. 545/2021 dell'11 giugno 2021 (allegato al presente verbale) il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha accolto il ricorso dell'ATI Mandataria Costeldati Segnalamento srl + mandante MFR srlu.

Per quanto sopra riportato il Seggio di gara annulla il provvedimento di esclusione prot. 1926 del 21/5/2021 riferito all'ATI Mandataria Costeldati Segnalamento srl + mandante MFR srlu e procede alla riammissione alle fasi successive di gara del suddetto raggruppamento.

In seguito, il Seggio di gara procede all'apertura della busta virtuale dell'operatore economico **ATI Mandataria Costeldati Segnalamento srl + mandante MFR srlu** contenente l'offerta tecnica (BUSTA B) al solo fine di verificarne il contenuto:

- Elaborato in formato. pdf formato da 68 facciate.

Il Seggio di gara, alle ore 9,10, dichiara chiusa la seduta dei lavori.

Ultimati i lavori con la redazione del presente verbale, rimette alla Commissione giudicatrice l'esame ed la valutazione dell'offerta tecnica ed economica degli operatori economici ammessi, contenute nelle buste B e C.

Letto, approvato e sottoscritto.

Componente: geometra Mario Villani (*firmato digitalmente*)


Componente: Ing. Antonello De Stasio (*firmato digitalmente*)

Firmato digitalmente da: VILLANI MARIO  
Data: 15/06/2021 09:26:53

Firmato digitalmente da: De Stasio Antonello  
Data: 15/06/2021 09:28:26

Publicato il 11/06/2021

N. 00995/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 00545/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 545 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Costeldati Segnalamento S.r.l. e MFR S.r.l.U., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in qualità, rispettivamente, di mandataria e di mandante del costituendo R.T.I., rappresentate e difese dagli Avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'Avvocato Fabrizio Lofoco in Bari, via P. Fiore n. 14;

***contro***

il Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Puzio ed Antonio Balestrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'Avvocato Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi n. 23;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

**RICORSO INTRODUTTIVO:**

- della nota del Comune di Foggia del 21 maggio 2021 e del verbale di gara n. 2 del 21 maggio 2021, allegato alla nota appena citata, entrambi comunicati a mezzo pec in pari data, con i quali il costituendo RTI tra Costeldati Segnalamento S.r.l. e MFR S.r.l.u. è stato escluso dalla procedura aperta telematica per l'aggiudicazione dell'appalto di "*lavori di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici sia singoli che del sistema automatico centralizzato, di segnaletica verticale ed orizzontale, per la durata di cinque anni*", indetta dal Comune di Foggia;

nonché, ove possa occorrere,

- del verbale di gara n. 1 del 17 maggio 2021 e della relativa comunicazione in pari data, prot. n. 1834, con la quale il Seggio di Gara ha disposto il soccorso istruttorio nei confronti del costituendo RTI tra Costeldati Segnalamento S.r.l. e MFR S.r.l.u., richiedendo alla mandataria Costeldati Segnalamento S.r.l. la dimostrazione dell'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List);

- della *lex specialis*, nelle parti di seguito precisate, laddove possa essere interpretata nel senso di imporre all'esecutrice dei soli lavori in categoria 'OS9' l'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List);

**MOTIVI AGGIUNTI:**

- della nota del Seggio di Gara del 27 maggio 2021, prot. n. 56251, comunicata a mezzo pec il 28 maggio 2021, di rigetto dell'istanza di riammissione del costituendo RTI tra Costeldati Segnalamento e MFR S.r.l.u.;

- dell'allegato parere dell'Avvocatura del Comune di Foggia, prot. n. 55860 del 25 maggio 2021, ove è esternata la motivazione del diniego di riammissione;

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Rita Tricarico nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno dieci giorni dall'ultima notificazione del ricorso e cinque giorni dal suo deposito (termini dimezzati) ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

Rilevato che col ricorso in epigrafe, comprensivo di gravame introduttivo e di motivi aggiunti, sono stati impugnati, rispettivamente, il provvedimento con cui il costituendo RTI tra Costeldati Segnalamento S.r.l. e MFR S.r.l.u. è stato escluso dalla procedura aperta telematica per l'aggiudicazione dell'appalto di *“lavori di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici sia singoli che del sistema automatico centralizzato, di segnaletica verticale ed orizzontale, per la durata di cinque anni”*, indetta dal Comune di Foggia, ed il provvedimento di rigetto dell'istanza di riammissione alla gara stessa, unitamente agli atti di gara indicati in epigrafe, ivi compreso *in parte qua* il disciplinare di

gara;

Considerato:

che per l'appalto in parola, secondo la tabella 1 inserita nell'art. 7 del disciplinare, che ricalca quella ricompresa nell'art. 3.6 del bando, la categoria prevalente dei lavori era la OS9, mentre erano scorporabili le categorie OS 10 e OG3;

che, in particolare, per quanto qui di interesse, si precisava, sempre all'art. 7 del disciplinare: *“Per la categoria SOA OG 3: Qualora non in possesso della relativa qualificazione, ovvero in possesso della qualificazione SOA in parola ma con una Classifica insufficiente, l'operatore economico concorrente può ricorrere al subappalto (c.d. “qualificante”) per l'intero o per la quota parte necessaria dell'importo della predetta categoria, purché sia comunque in possesso della Categoria OS9, prevalente nell'ambito della quota lavori dell'appalto con una Classifica sufficiente a coprire nella prevalente anche l'importo di tali lavorazioni subappaltate”*;

che il costituendo RTI verticale tra Costeldati Segnalamento S.r.l. (mandataria) e MFR S.r.l.u. (mandante) ha partecipato alla gara *de qua*, con la seguente distribuzione delle quote di partecipazione: Costeldati Segnalamento S.r.l. 100% della categoria 'OS9', categoria prevalente, pari al 57,40% dell'intero appalto; MFR S.r.l.u. (nel seguito, “MFR”) – 100% della categoria 'OS10', categoria scorporabile, pari al 36,42% dell'intero appalto; e) Costeldati 100% della categoria 'OG3', categoria scorporabile, pari all'8,88% dell'intero appalto, con ricorso per l'esecuzione dei lavori afferenti all'intera categoria, al subappalto c.d. qualificante (nel DGUE ha dichiarato che avrebbe interamente subappaltato i lavori in categoria 'OG3' alla Edilgamma S.r.l.);

che, secondo l'art. 12.1 del Disciplinare: *“con riferimento all'operatore che svolge la categoria di lavori di cui alla categoria SOA OG3, ai sensi del comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione*

*mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)";*

che ciò è in linea con la previsione contenuta nell'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, che impone come obbligatoria l'iscrizione al suddetto elenco solo agli operatori che svolgono una serie di attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, tra cui quelle riconducibili alla categoria Soa OG3;

che in questo caso l'operatore che avrebbe dovuto eseguire i lavori della categoria OG3 (l'unico soggetto rispetto al quale si richiedeva, quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, l'iscrizione alla cd. *white list*) – la subappaltatrice Edilgamma S.r.l. – vi risulta pacificamente iscritta;

che, per come è formulata la *lex specialis* di gara e coerentemente con quanto stabilito dal citato art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 e con il principio di *favor participationis*, la stazione appaltante non avrebbe potuto esigere il possesso del requisito in esame – iscrizione alla cd. *white list* – in capo ad operatori economici diversi da quelli indicati quali esecutori dei lavori identificati come OG3;

che perciò illegittimamente il Comune di Foggia lo ha prescritto in capo alla mandataria Costeldati Segnalamento S.r.l. per il ricorrente RTI, escludendo l'intero Raggruppamento per la sua mancanza;

che inoltre, ai sensi del comma 52 bis della più volte menzionata disposizione primaria, "*l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 [white list] tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta*";

che evidentemente la ragione della richiamata previsione poggia sulla

considerazione che, una volta eseguiti tutti i necessari controlli e verifiche sul soggetto, l'esito che ha consentito l'inserimento nell'elenco non può che rilevare anche rispetto ad ulteriori attività svolte sempre dal medesimo soggetto;

che, posto che la *lex* di gara richiedeva l'iscrizione nell'elenco, senza specificare le sezioni, per quanto sopra rappresentato non può rilevare, nel senso di ritenere insussistente il requisito dell'iscrizione all'elenco *de quo*, la circostanza, rimarcata dal Comune di Foggia, che la subappaltatrice Edilgamma vi risulti iscritta unicamente nelle sezioni III- noli a freddo di macchinari – e V – noli a caldo – e non anche per la sezione II – confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;

Ritenuto:

che, pertanto, l'esclusione dalla gara delle odierne ricorrenti è illegittima ed i relativi provvedimenti (di esclusione e di mancata riammissione a seguito di apposita istanza di parte) debbano essere annullati, con conseguente loro riammissione alla stessa;

che il ricorso sia fondato e debba essere quindi accolto;

che, tuttavia, in ragione della peculiarità delle questioni trattate, si ravvisino le ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio da remoto del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei Magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Desirèe Zonno, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Rita Tricarico**

**IL PRESIDENTE**

**Angelo Scafuri**

**IL SEGRETARIO**